

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVIII LEGISLATURA —

Giovedì 8 luglio 2021

alle ore 9,30

344^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (*approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati; approvato in prima deliberazione dal Senato; approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati*) (*seconda deliberazione del Senato*) (*voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*) - Relatore PARRINI (*Relazione orale*) **(1440-B)**

II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (*testi allegati*) (*alle ore 15*)

INTERROGAZIONE SULLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE EUROPEA

(3-02678) (7 luglio 2021)

DE CARLO, CIRIANI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
- Premesso che:

le recenti aperture della Presidenza del Consiglio UE, relative alla pratica di dealcolazione parziale e totale dei vini inserita nella riforma della politica agricola comune (PAC), all'introduzione dell'etichettatura calorica e l'*alert* sulla salute che equipara la nocività del vino a quella del consumo di sigarette rischiano di mettere in serio pericolo le produzioni agroalimentari italiane;

tali elementi, insieme al riconoscimento del "Prosek" croato ai danni del Prosecco italiano rappresentano temi di assoluta priorità per la difesa del *made in Italy* e di contrasto ad un *Italian sounding* che rischia di andare oltre il miliardo di euro di fatturato annuale che già incide negativamente sull'*export* italiano. Tali tematiche vanno a sommarsi ad altri temi di primaria rilevanza come l'introduzione della carne sintetica, del "Nutriscore" e delle ripercussioni di impatto che avrà la strategia europea "Farm to fork" avrà sul tessuto produttivo agricolo italiano;

nel 2019, in sede di discussione in plenaria per la riforma della PAC, veniva stralciato l'emendamento n. 165 alla proposta di modifica del regolamento (UE) 1308/13, con il quale si chiedeva introdurre l'obbligo di indicare con la denominazione di "carne" un prodotto che fosse di esclusiva derivazione animale e questo comporterebbe, nel silenzio normativo, la possibilità di commercializzare prodotti di derivazione sintetica o vegetale con la denominazione di "carne", indipendentemente dalla loro origine sintetica o vegetale e tale pericolo sembra essere sempre più una realtà. Non si può trascurare inoltre l'accesso dibattito di cui l'Italia è protagonista sull'introduzione del Nutriscore a semaforo;

ciò che preoccupa considerevolmente sono i possibili sviluppi della PAC che dal 2023 al 2027 disciplinerà pagamenti diretti, misure di mercato e sviluppo rurale;

la PAC presenta diversi aspetti rischiosi per l'agricoltura italiana, soprattutto da un punto di vista finanziario;

il negoziato si sta sviluppando nel quadro delle decisioni assunte nel 2020 in merito al bilancio finanziario pluriennale 2021-2027 della UE, che ha previsto un peggioramento della dotazione di risorse per l'agricoltura italiana ed europea: a livello UE entro 7 anni si ridurranno in termini reali del 10 per cento le risorse assegnate alla PAC per tutti i Paesi della UE a 27 e ben del 15 per cento di quelle assegnate all'Italia. Su 34 miliardi di euro di dotazione finanziaria prevista per la PAC, all'Italia spetteranno 6 miliardi in meno;

la futura PAC prevede maggiore ambizione ambientale e quindi anche maggiori impegni da parte delle imprese agricole, vale a dire che si sta chiedendo agli agricoltori di fare di più ma con meno incentivi;

i trasferimenti agli agricoltori varranno in termini reali in Italia il 15 per cento meno del periodo di programmazione appena terminato, con una perdita concentrata nei pagamenti diretti che dovrebbero essere la garanzia di liquidità per le imprese;

a tale riguardo è evidente che le sfide poste all'agricoltura europea da questa riforma per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi in materia ambientale dovranno necessariamente essere accompagnate da adeguate risorse, magari non necessariamente rinvenienti dal capitolo relativo alla PAC;

il tema ambientale va ad inserirsi inoltre nel nuovo quadro della *cross compliance*, vale a dire di quell'insieme di norme in materia di ambiente, sanità e salute, benessere animale eccetera, che costituirà la base degli impegni che gli agricoltori dovranno rispettare per accedere a vari incentivi della PAC;

con la riforma sarà prevista una condizionalità "rafforzata": agli impegni sinora previsti si sommeranno anche quelli che attualmente consentono di accedere ai pagamenti di "inverdimento" e che invece dal 2023 saranno dei requisiti obbligatori per accedere agli incentivi. Inoltre, il 25 per cento dell'*enveloppe* nazionale dei pagamenti diretti dovrà essere destinato per gli ecoschemi, vale a dire misure volontarie per gli agricoltori, ma che, se non utilizzate, porteranno ad una perdita dell'ammontare non speso;

sempre in tema ambientale, è stato deciso che almeno il 35 per cento delle risorse per lo sviluppo rurale deve essere destinato a misure a favore del clima e dell'ambiente;

la riforma introduce anche la convergenza interna dei pagamenti diretti che deve raggiungere l'85 per cento entro il 2026, cui si aggiungono altre misure come il pagamento redistributivo pari al 10 per cento dei pagamenti diretti, ed il *capping*, sebbene volontario per lo Stato, a 100.000 euro. A questi obblighi si aggiunge il 3 per cento destinato ai giovani agricoltori ed un ulteriore 3 per cento, volontario ma richiesto dell'Italia in sede di negoziato, da destinare a strumenti di gestione del rischio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia effettuato una valutazione di impatto economico delle misure previste dalla riforma, in particolare sulle perdite previste per il settore primario nazionale e se sia in grado di confermare le preoccupazioni espresse relativamente all'incidenza che avrà la politica agricola comunitaria sulle imprese e sulla loro competitività e sopravvivenza nel lungo periodo;

se abbia iniziato a definire, sulla base del "compromesso di Lussemburgo", le scelte nazionali in merito alle misure del primo pilastro sopra elencate e se non ritenga opportuno condividere tali documenti e strategie con il Parlamento italiano.

INTERROGAZIONE SUI CASI DI IMPORTAZIONE DI GRANO ESTERO INSALUBRE O AVARIATO

(3-02677) (7 luglio 2021)

DE BONIS - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

non è la prima volta che l'interrogante si occupa, attraverso atti di sindacato ispettivo e non solo, di navi estere che trasportano grano duro o tenero (prevalentemente canadese, al glifosato e in pessime condizioni igieniche) e lo scaricano nei porti italiani, in particolare in quello di Bari;

oggi sta approdando in Italia una nave carica di grano, non si sa se duro o tenero, respinta in Algeria. Al suo interno sono stati trovati insetti e un odore sgradevole. Si tratta di una *bulk carrier*, la "Sumatra", IMO 9753260, battente bandiera portoghese, carica di grano canadese, destinata originariamente all'Algeria, che si sta dirigendo verso Ravenna, attraverso l'agente Spedra-Ravenna, dopo un respingimento del carico dalle autorità algerine presso il porto di Annaba per motivi sanitari;

la nave, partita dal Canada il 5 marzo 2021, dopo circa 45 giorni di navigazione era arrivata presso il porto algerino e lì si era fermata sino al 24 maggio in attesa di controlli e verifiche sulla qualità del carico. Una volta appurato lo stato di grave alterazione del grano, è stata respinta e fermata, probabilmente alla ricerca di una nuova destinazione dove scaricare il carico deteriorato. Quindi, dopo un mese circa, ha ripreso il mare il 30 giugno e dopo un breve rifornimento presso il sito di Sarroch in Sardegna, si è diretta rapidamente con il suo carico presso il porto di Ravenna, con arrivo previsto per giorno 7 luglio 2021, alle ore 14;

secondo una dichiarazione dell'ufficio di presidenza del porto di Annaba, il volume della spedizione è di 33.000 tonnellate, originaria del Canada. La spedizione è stata respinta, in quanto non conforme agli *standard* concordati con il fornitore "Richardson". L'ufficio ha anche effettuato le procedure di sequestro sulla nave che lo trasportava. Secondo la stessa dichiarazione, gli agenti di controllo dell'ufficio, l'Ispettorato del commercio e l'Istituto nazionale per la protezione delle piante hanno notato che il carico non era conforme agli *standard* concordati;

dunque presso un porto italiano sta arrivando una nave fortemente sospettata di trasportare un carico di grano deteriorato;

stando a una notizia dell'agenzia "Reuters" del 16 giugno 2021, le navi respinte dalle autorità algerine sarebbero due; una contenente 27.000 tonnellate di frumento tenero francese, respinta perché conteneva due animali morti, l'altra contenente 33.000 tonnellate di frumento canadese, respinta perché non soddisfaceva "gli standard concordati" (quest'ultima è quella che si sospetta essere la "Sumatra");

considerato che:

in passato si è assistito a manifestazioni sindacali ed alla presenza di politici e di associazioni di consumatori presso i porti italiani che chiedevano controlli in occasione di carichi di grano regolari, poi risoltisi in un buco nell'acqua. Ora ne sta arrivando uno fortemente sospettato di essere irregolare, e ci sono tutti gli elementi ed il tempo per intervenire e verificare la bontà del carico della nave Sumatra;

anche nell'eventualità che il grano fosse destinato all'alimentazione zootecnica, come sicuramente i difensori in "servizio permanente effettivo" dell'agroindustria italiana prontamente asseriranno, non è detto che abbia i requisiti di salubrità per utilizzarlo come mangime. Se il carico era già giudicato deteriorato a maggio, a causa delle condizioni di trasporto deficitarie, difficilmente dopo un mese e mezzo di ulteriore stivaggio potrà risultare migliorato;

tenuto conto che i cerealicoltori della Puglia, attraverso 23 associazioni e 11 sindaci, hanno finanche scritto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica, chiedendo che il Governo prenda finalmente coscienza del problema della speculazione dei grani esteri che continuano ad essere importati e, quindi, a falcidiare il prezzo di quelli italiani;

rilevato che la Commissione unica nazionale sul grano tarda a partire; essa costituirebbe un osservatorio stabile sui prezzi e sulla qualità tossicologica e contribuirebbe ad introdurre criteri di trasparenza in un mercato che, a furia di sbarchi continui dall'estero, non trova stabilità,

si chiede di sapere:

per quale motivo la nave si stia dirigendo verso l'Italia dopo che è stata respinta dall'Algeria e chi siano i destinatari del carico a Ravenna;

quale tipo di grano contenga il carico (duro o tenero);

quali siano le autorità preposte al controllo del carico e se il Ministro in indirizzo non ritenga che siano necessari ulteriori controlli sulla nave, che è appena approdata in Italia, al fine di respingere il carico di grano avariato, a maggior ragione se viene respinto, come in questo caso, da Paesi teoricamente meno attenti dell'Italia alla salubrità del cibo.

INTERROGAZIONE SULLE MISURE PER TUTELARE LA PRODUZIONE AGRICOLA ITALIANA DI QUALITÀ

(3-02679) (7 luglio 2021)

BERNINI, MALAN, CALIGIURI, GALLONE, MANGIALAVORI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nelle ultime settimane si è assistito ad un crollo del prezzo dei cereali di provenienza estera, che sta causando anche il crollo del mercato italiano;

la Commissione unica nazionale sul grano dovrebbe costituire un osservatorio stabile sui prezzi, contribuendo a criteri di maggiore trasparenza;

esiste però un'evidente sperequazione tra territori, filiere e sedi delle commissioni uniche nazionali, che richiederebbe una maggiore presenza del Meridione, in quanto rappresenta un importante apporto alla produzione nazionale;

il tema della concorrenza sleale sul grano attiene anche alle questioni sanitarie legate all'importazione, al trasporto e all'immagazzinamento dei grani di provenienza estera, il cui controllo deve tutelare maggiormente la sicurezza dei consumatori italiani;

il prezzo più alto del grano italiano è conseguente anche a procedure e oneri ulteriori che gravano sui produttori italiani, in quanto soggetti a maggiori protocolli di sicurezza e di controllo per la gestione dell'intero ciclo produttivo e di immissione sul mercato;

allo stesso modo, anche coloro che producono altri prodotti alimentari italiani sono soggetti a procedure di produzione e cessione sul mercato che comportano oneri ulteriori rispetto ai prodotti di provenienza estera, proprio a tutela della qualità di ciò che va sulle tavole dei consumatori,

si chiede di sapere:

che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per tutelare il reddito dei produttori agricoli italiani, che garantiscono la sicurezza alimentare del grano italiano e degli altri prodotti alimentari, ma sono soggetti a maggiori oneri di produzione rispetto a quelli di provenienza estera;

considerata la stagione di siccità nella quale ci si trova e le diverse calamità naturali verificatesi soprattutto nel Sud Italia, quali misure straordinarie siano previste per ristorare gli agricoltori che subiscono perdite molto rilevanti e in che modo si possa al contempo intervenire sulla questione delle assicurazioni agricole;

a che punto sia la creazione di un marchio che certifichi e valorizzi l'italianità al 100 per cento di un prodotto alimentare.

INTERROGAZIONE SULLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI

(3-02674) (7 luglio 2021)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, SBRANA, ZULIANI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

secondo le stime, è di oltre 100 miliardi di euro il valore del falso *made in Italy* agroalimentare nel mondo; soltanto nel corso dell'ultimo decennio l'aumento del falso è stato del 70 per cento, per l'intensificarsi dell'*Italian sounding*, fenomeno che, attraverso l'utilizzo improprio di parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette, permette di evocare l'origine italiana di alimenti che sono privi di qualunque legame con il nostro territorio;

la richiesta avanzata dalla Croazia di avvio della procedura per il riconoscimento a livello europeo della menzione "Prosek", da abbinare alla denominazione di un vino bianco locale, si prefigura come l'ennesimo tentativo di plagio dei prodotti italiani, che andrebbe ad unirsi ai tanti messi in atto a livello internazionale, un esempio è l'utilizzo del nome "Parmesan", che rievocano in maniera ingannevole le origini italiane di questi prodotti;

il Prosek sarebbe infatti la traduzione in lingua croata del Prosecco, quest'ultimo conosciuto in tutto il mondo quale prodotto di eccellenza dell'enogastronomia italiana, e le cui colline di origine, tra Conegliano e Valdobbiadene in Veneto, dal mese di luglio 2019 sono riconosciute patrimonio dell'umanità dell'UNESCO;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, stabilisce che le denominazioni di origine, anche dei vini, devono essere protette da ogni tentativo di abuso, imitazione o evocazione, che può avvenire anche attraverso la semplice traduzione linguistica;

è inaccettabile che l'Europa possa dar corso ad una simile procedura, che evidentemente appare come un tentativo di imitazione del Prosecco italiano, peraltro già provato dalla Croazia e rifiutato dalla stessa UE nel 2013, rischiando di indebolire la sua stessa posizione nei rapporti internazionali e nei negoziati per gli accordi di scambio, dove occorre proteggere la denominazione Prosecco nei Paesi in cui tale protezione è assente, come in Argentina e in Australia;

il Prosecco è un'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare; nel 2020 le esportazioni hanno raggiunto il valore di oltre un miliardo di euro, con un terzo delle bottiglie nella sola Gran Bretagna. Nel primo trimestre del 2021, l'aumento complessivo delle esportazioni è stato di un ulteriore 8 per cento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente sollecitare un confronto nelle opportune sedi europee al fine di mettere in atto ogni iniziativa volta a garantire la protezione della denominazione "Prosecco", ed in generale delle denominazioni DOP e IGP, di fronte al dilagare del fenomeno dell'*Italian sounding*.

INTERROGAZIONE SULLE MISURE PER AUMENTARE IL NUMERO DEI POSTI NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

(3-02675) (7 luglio 2021)

PARENTE, FARAONE - *Al Ministro dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la pandemia da COVID-19 ha evidenziato la profonda valenza strategica del settore socio-sanitario, nonché la lungimiranza di ogni investimento progettato ed effettuato in tale comparto;

la formazione dei giovani medici, a tal proposito, acquisisce un rilievo preponderante per lo sviluppo del nostro Paese nei prossimi anni: alla luce della direzione assunta dal PNRR, gli investimenti in strutture, tecnologie e distribuzione, infatti, dovranno essere necessariamente accompagnati anche dalla valorizzazione delle risorse umane e, nello specifico, da interventi a favore della preparazione del personale;

una questione di stretta attualità riguarda proprio l'aumento dei posti disponibili per le specializzazioni mediche: nel corso degli anni, infatti, è frequentemente mancata la convergenza tra i posti disponibili per i vincitori dei *test* di ingresso, e le disponibilità delle borse di specializzazione, con i primi in quantità maggiore delle seconde,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti che il Ministro in indirizzo intenda esprimere in merito alla questione evidenziata;

se non ritenga opportuno abbattere l'imbuto formativo dei giovani medici nell'accesso alle specializzazioni, anche allargando le "reti formative";

se non ritenga altresì necessario modificare le modalità di accesso e di permanenza presso le scuole di specializzazione, al fine di rendere maggiormente convergenti le aspirazioni e i desideri di specializzazione dei giovani medici con le borse effettivamente disponibili e alle quali hanno accesso.

INTERROGAZIONE SULLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

(3-02676) (7 luglio 2021)

VERDUCCI, MALPEZZI, RAMPI - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -
Premesso che:

il fondamento del diritto allo studio universitario si rinviene negli articoli 3 e 34 della Costituzione e, a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta alle Regioni, mentre spetta allo Stato la competenza legislativa esclusiva relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione);

in tale contesto, l'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 ha conferito al Governo la delega per la revisione, in attuazione del titolo V della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali;

in attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo n. 68 del 2012, le cui disposizioni hanno avuto efficacia a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 e riguardano gli studenti iscritti ai corsi svolti dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dalle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università;

ai sensi dell'articolo 7, le borse di studio rientrano nell'ambito dei LEP da assicurare in modo uniforme sul territorio nazionale, il cui importo è definito tenendo in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. L'importo *standard* della borsa andrebbe pertanto quantificato sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per il mantenimento degli studi universitari; i costi devono riguardare le spese per il materiale didattico, per il trasporto, per la ristorazione, per l'alloggio, nonché per la frequenza ad eventi culturali. L'articolo 8, inoltre, stabilisce che siano definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti;

l'importo della borsa di studio, i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale di cui all'articolo 7 e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8 sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il consiglio nazionale degli studenti universitari, che avrebbe dovuto essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, che tuttavia, ad oggi, non risulta ancora emanato; il decreto legislativo n. 68 del 2012 ha peraltro previsto una disciplina transitoria in attesa della definizione dei LEP, che come noto si è protratta sino ad oggi. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 18, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 di attuazione del federalismo fiscale, si prevede che al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità, si provvede attraverso: il fondo integrativo statale (FIS) per la concessione delle borse di studio, il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e le risorse proprie delle Regioni (ulteriori rispetto alla richiamata tassa regionale), che devono essere almeno pari al 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS; considerato che:

mentre la disciplina assimila l'erogazione delle borse ad una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, specifica che la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili", ammettendo implicitamente la possibilità che la prestazione sociale, che dovrebbe essere garantita a tutti gli aventi diritto, rischi di non poter essere assicurata qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti;

tale vincolo ha determinato un rovesciamento della *ratio* sottesa alla disciplina sui LEP, per la quale le risorse finanziarie dovrebbero essere determinate in precedenza alla definizione dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca; la Corte costituzionale, nella sentenza n. 275 del 2016, ha dichiarato l'incostituzionalità di talune disposizioni normative della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, recante interventi per l'attuazione del diritto allo studio, nella parte in cui subordinava il soddisfacimento del diritto allo studio degli studenti disabili ai "limiti delle disponibilità finanziarie", chiarendo altresì che è "la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione";

considerato inoltre che:

dai dati OCSE (2020), i relativi Paesi investono mediamente nell'istruzione il 4,9 per cento del PIL, di cui circa l'1,5 per cento in quella terziaria, mentre l'Italia si attesta al di sotto di tale livello, laddove la spesa complessiva è pari al 3,9 per cento, di cui solo lo 0,9 per cento è destinato all'istruzione terziaria;

sebbene il FIS sia passato dai 160 milioni di euro del 2012 ai 307 milioni del 2021, nel sistema nazionale è tuttora presente la figura degli studenti "idonei non

beneficiari", ovvero di coloro che pur avendo, ai sensi della disciplina vigente, titolo alla borsa di studio, non ne possono usufruire in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziate;

gli "idonei non beneficiari" sono stati ridotti negli ultimi anni (oltre che per l'aumento del FIS) anche in virtù degli effetti della riforma del calcolo ISEE, ovvero dalla natura degli importi fissati annualmente dal Ministero dell'università e della ricerca da ritenersi irragionevolmente contenuti (secondo il decreto ministeriale n. 65 del 2020 il livello ISEE deve essere inferiore a 23.626,32 euro e quello ISPE deve essere inferiore a 51.361,58 euro), determinando perciò una sostanziale invarianza della platea complessiva degli aventi diritto;

su tali questioni, la Commissione 7^a del Senato della Repubblica ha svolto e concluso un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare, anche in virtù delle difficoltà sociali ed economiche a seguito della pandemia da COVID-19, del decreto ministeriale connesso alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui, in particolare, agli articoli 7, 8 e 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

quali iniziative intenda assumere al fine di riformare la disciplina, per dare piena e concreta attuazione al dettato costituzionale (articolo 34, terzo comma) che riconosce a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

INTERROGAZIONE SULLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIE IN MEDICINA DI COMUNITÀ E CURE PRIMARIE

(3-02673) (7 luglio 2021)

CASTELLONE, RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, PIRRO, PISANI Giuseppe, BINETTI - *Al Ministro dell'università e della ricerca* - Premesso che:

presso numerose università italiane è attiva la scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie (decreto interministeriale 4 febbraio 2015), per la formazione di medici specialisti, i cui specifici ambiti di competenza professionale sono la medicina generale, le cure primarie, le cure palliative territoriali (decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020), nonché la gestione e direzione dei servizi territoriali, quali distretti, servizi o unità di cure primarie e di medicina di comunità, case della salute, strutture residenziali intermedie non ospedaliere;

lo specialista in medicina di comunità acquisisce anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di: promozione della salute e prevenzione con approccio comunitario; presa in carico delle persone con patologie croniche o inabilitanti in tutte le fasi della malattia comprese le terminali; reinserimento comunitario delle persone con disabilità; organizzazione, programmazione e valutazione dei servizi sanitari territoriali e dei percorsi assistenziali ospedalieri-territoriali;

il decreto ministeriale 3 luglio 1996 già indicava come scopo della scuola di specializzazione in Medicina di comunità la formazione di specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità, idonei a ricoprire incarichi dirigenziali nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;

la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, all'art. 28, commi 3 e 5, riconosce i requisiti minimi posseduti dalla scuola di specializzazione in Medicina di comunità e delle cure primarie;

considerato che:

il Servizio sanitario nazionale sta affrontando una situazione di grave carenza di personale medico, sia nell'ambito del settore specialistico, che nell'ambito della medicina generale e delle cure primarie, emersa in maniera tangibile, e con gravi danni per la salute pubblica, nel corso della pandemia da SARS-COV-2, quale risultato dell'errata programmazione dei posti nelle scuole di specializzazione, dei tagli trasversali, nonché delle evidenti inefficienze del modello di formazione specifica di riferimento per i medici di medicina generale;

l'emergenza pandemica ha, invece, evidenziato l'importanza di un approccio di comunità (socio-sanitario), nonché della tempestiva presa in carico nel territorio dei pazienti COVID-19 attraverso la rete di servizi, secondo un modello biopsicosociale basato sull'interdisciplinarietà e sulla personalizzazione del piano assistenziale (PAI);

il PNRR prevede l'investimento di ingenti risorse al fine di potenziare le cure primarie (case di comunità) e le cure intermedie (ospedali di comunità),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda incrementare il numero di contratti di formazione destinati alle scuole di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie, da mettere a concorso per il corrente anno accademico;

se intenda sollecitare il Governo al fine di estendere l'esercizio della medicina generale agli specialisti in medicina di comunità e cure primarie nell'ambito della dirigenza medica, così come già attuato per l'organizzazione dei servizi sanitari di base (decreto ministeriale 23 marzo 2018) e per le cure palliative territoriali;

se si intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per monitorare il grado di valorizzazione dei medici specializzati in medicina di comunità e cure primarie all'interno del Servizio sanitario nazionale, nell'ottica di garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute della popolazione indicati dal PNRR, nonché di rendere pienamente operativo il piano nazionale della cronicità.